

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio

Art.2 Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

Art.3 Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

Art.4 Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

CAPO II NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art.5 Rispetto dei limiti

Art.6 Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico

Art.7 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive

Art.8 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

Art.9 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali.

Art.10 Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di piani urbanistici esecutivi

CAPO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE

Art.11 Declaratoria di attività rumorosa temporanea

Art.12 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art.13 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le

manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Art.14 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo

Art.15 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Art.16 Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

CAPO IV NORME TRANSITORIE

Art.17 Aree soggette a variazione di destinazione d'uso secondo la strumentazione urbanistica in itinere

Art.18 Fasce contermini ad assi viari soggetti a cambi di classificazione secondo gli strumenti di governo della mobilità

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

Art.19 Vigilanza e controlli

Art.20 Sanzioni amministrative

APPENDICE

riferimento normativo principale

tabella a: classificazione del territorio comunale (art.1)

tabella "B" valori limite di emissione

tabella "C" valori limite assoluti di immissione

tabella "C" valori di qualità

--

-

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio

L'azione amministrativa del Comune di Massa Lubrense è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei:

- "*valori di qualità*", ossia i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili;
- "*valori limite assoluti di immissione*", ossia i valori massimi di rumore, misurati in prossimità dei ricettori, che possono essere immessi dalla globalità delle sorgenti sonore, nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;
- "*valori limite di emissione*", ossia i valori massimi di rumore, misurati in prossimità della sorgente sonora, che possono essere emessi dalla sorgente stessa;
- "*valori di attenzione*", ossia i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, così come fissati dall'art. 6, comma 1, del medesimo DPCM 14/11/97.
- *valori limite differenziali di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

CLASSE I

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione. Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi:

Ia: plessi ospedalieri

Ib: plessi scolastici in sede propria, aree universitarie

Ic: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa.

Aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale.

Aree di interesse turistico-paesaggistico.

Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

CLASSE III

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzera del binario più esterno. Nel caso di strade e/o ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell'estradosso del viadotto si trovano ad una quota maggiore di 30 m rispetto al suolo.

Aree portuali. Aree con limitata presenza di piccole industrie. Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni.

CLASSE VI

Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 2

Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all'art.1 delle norme di attuazione;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 ed al successivo DPCM del 14 novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione Acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano

dall'inquinamento acustico.

Art. 3

Effetti dell'adozione della zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Massa Lubrense i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995.

A far tempo dall'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG ed ai relativi strumenti attuativi esistenti deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4

Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale ed artigianale).

Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PRG, la zonizzazione acustica viene revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe di cui all'art.1 delle presenti norme di attuazione.

Per le zone soggette a Piani Esecutivi, l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla determinazione della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la zonizzazione acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di

CAPO II
NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 5

Rispetto dei limiti

Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività professionali;
- attività agricole;
- parcheggi
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative;

deve rispettare

1. i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al DPCM del 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Massa Lubrense;
2. i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al DPCM del 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone adottata dal Comune di Massa Lubrense;
3. i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel DPCM del 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.

Per le infrastrutture stradali, marittime, e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C allegata al DPCM del 14 Novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 6

Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico

L'allocatione nel patrimonio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale. Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). Per le attività artigianali particolarmente rumorose esistenti l'Amministrazione Comunale incentiverà interventi di delocalizzazione.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione

sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno.

Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe.

Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste di kart, tiro al piattello) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche di tipo rurale.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività sopra menzionate.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività.

Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.

Art. 7

Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive

Le domande per il rilascio di permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le domande per provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, deve essere resa con le modalità della dichiarazione di cui all'art.4 della

Legge n.15/68 e deve contenere:

- a) la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- b) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*” e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’intervento in oggetto;
- d) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione acustica e del criterio differenziale di cui all’art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.
- e) l’indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni rumorose.

Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico come descritta sopra.

L’esercizio di tutte le attività di cui sopra, nonché di quelle di cui ai successivi articoli 8 e 9, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un **Nulla osta** da parte del Servizio competente del comune di Massa Lubrense.

Art. 8

Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

Contestualmente alla istanza di permesso di costruire per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) di:

- 1) scuole ed asili nido,
- 2) ospedali,
- 3) case di cura e riposo,
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui all'art.7;

dovrà essere allegata una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Art. 9

Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali

È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel Comune di Massa Lubrense, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi ad assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati, per quanto possibile, in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto, dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, delle percentuali di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto;

d) la verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;

e) la verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;

f) la proposta di dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree confinanti, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla descrizione dettagliata di detti dispositivi che mirino al contenimento dell'inquinamento acustico indotto.

Art. 10

Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di piani urbanistici esecutivi

In sede di presentazione di Piani Esecutivi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani Esecutivi comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto plano-volumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fono-isolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Ai Piani Esecutivi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE

Art. 11

Declaratoria di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati non superiore ad ore sei, o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in un strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

Art. 12

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, tagli-asfalto, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, barriere fono assorbenti e impedenti ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche a macchine ed attrezzature, che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici posizionati sulle macchine operatrici da cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'apertura di cantieri edili, siano essi stradali, assimilabili e non, in aree classificate I,II,III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non

occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale cariatrici, betoniere fisse) è subordinata alla produzione di un'autocertificazione del tecnico abilitato, in possesso dei requisiti professionali quale tecnico competente in acustica, che attesti sia il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento sia la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche; la durata temporale del cantiere; il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere; il livello della pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto nella autocertificazione suddetta.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art. 13

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

L'Amministrazione Comunale individua in tutte le aree ad esclusione delle Aree particolarmente protette - Classe I e, ad ogni modo, in quelle per le quali sussista l'esistenza di uno specifico interesse pubblico, legittimato nei presupposti da una giusta e corretta promozione turistica del territorio comunale massese, le aree da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie se in possesso dei requisiti.

L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in periodo notturno entro i limiti stabiliti dal regolamento vigente di pubblica sicurezza, ovvero entro i limiti che l'amministrazione potrà stabilire per singole aree e singole attività.

L'autorizzazione in deroga per qualsivoglia manifestazione temporanea in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici, essa dovrà ottenere formale autorizzazione dal servizio competente del Comune di Massa Lubrense previa richiesta da parte dell'organizzazione

Art. 14

Orari e prescrizioni per lo svolgimento dell'attività

L'amministrazione Comunale dovrà predisporre ed individuare in modo chiaro ed inequivocabile, due tipologie di attività, e precisamente:

- 1) -attività prevalente di pubblico esercizio (tipo A e B legge n° 287 del 25/08/1991) con attività accessoria di intrattenimento e svago;

2) attività prevalente di intrattenimento e svago con attività accessoria di pubblico esercizio (tipo C legge n°287 del 25/08/2/1991).

La prevalenza di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo viene come di seguito individuato: **Punto 1 accesso all'attività senza il pagamento di un biglietto d'ingresso. In questo caso l'attività di intrattenimento e svago deve essere accessoria e non dovrà prevedere maggiorazioni sui servizi offerti (es. piano bar):**

Punto 2 accesso all'attività mediante pagamento di biglietto con servizio accessorio di pubblico esercizio (tabella C)

Tale differenziazione non prescinde, comunque, dall'attività che in termini economici e di orari risulti prevalente tra le due tipologie individuate.

Attività in luogo chiuso:

fatti salvi i limiti di emissione sonora all'interno dei locali dei locali dove si svolge attività di intrattenimento e svago ex art.68 e 69 T.U.L.P.S. non si prevedono limitazioni di orari fatto salvo quanto preventivamente comunicato dall'esercente all'Amministrazione Comunale e pubblicizzato all'interno del locale stesso.;

Attività in luogo pubblico o aperto al pubblico all'aperto:

fatti salvi i limiti di emissione sonora in luogo pubblico o aperto al pubblico all'aperto dove si svolge attività di intrattenimento e svago ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S. si prevedono le seguenti limitazioni di orari.

Tipologia attività prevista al punto 1) del presente art. cessazione dell'attività di intrattenimento e svago alle ore 24,00 su tutto il territorio comunale

Tipologia attività prevista al punto 2) del presente art.: cessazione dell'attività di intrattenimento e svago alle ore 24,00 all'interno del centro abitato, dall'1 giugno al 30 settembre cessazione dell'attività alle ore 04,00 all'esterno del centro abitato.

Derogano dai limiti temporali del presente articolo e le manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, manifestazione patronale ed eventi straordinari comunque preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale, resta comunque facoltà dell'amministrazione concedere deroghe ai limiti orari di cui alle voci precedenti.

Inoltre ai sensi del DPR 227 del 19-10-2011 in merito alla presentazione della documentazione di impatto acustico sono escluse dall'obbligo di presentare tale valutazione, quelle attività di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

Per le attività diverse da quelle indicate nel comma precedente le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8,

comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica

Art. 15

Concessioni di Deroghe per attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in genere

L'amministrazione Comunale si riserva di concedere alle attività di pubblico spettacolo e/o locali di intrattenimento ove si svolgono intrattenimenti di arte varia in genere, la deroga ai limiti di immissione ed emissione, il tutto previo debita istanza in cui il richiedente documenti la richiesta, allegando una valutazione di impatto acustico redatta secondo la norma vigente, nella quale vi siano:

- a) valori testati in campo
- b) la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di evento
- c) una pianta del locale e le zone confinanti
- d) la durata temporale della manifestazione e/o dell'evento;
- e) una attestazione inerente le caratteristiche degli strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso;
- f) il livello acustico raggiunto in seguito agli accorgimenti adottati, che dovrà rispettare i valori di seguito elencati:
 1. un livello equivalente sonoro non superiore a 80 dBA misurato sul perimetro esterno dell'area interessata dalla manifestazione;
 2. un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
 3. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 20 dB.

L'amministrazione Comunale potrà concedere la deroga e il conseguente svolgimento delle serate di intrattenimento in base alle problematiche collegate all'area ove insiste il sito dell'attività richiedente, anche in base alla presenza in sito di simili attività che potrebbero sommarsi alla richiedente per quanto attiene

ai valori di immissione ed emissione, pertanto in questo caso la documentazione da produrre dovrà contemplare i valori misurati in campo che contemplino la sommatoria delle componenti rumorose.

Art. 16

Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 17

Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere:

1. l'ubicazione della cava, delle sorgenti sonore e degli edifici abitati in

prossimità;

2. la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore;

3. la stima dei livelli sonori più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 200 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dBA in corrispondenza delle facciate degli edifici e in riferimento alla giornata di attività della cava.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che, per particolari accorgimenti nella realizzazione del cantiere, sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in termini di rumorosità massima ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati dispositivi protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso. Nuove autorizzazioni alla coltivazione di cave non potranno comunque essere concesse in aree di Classe I.

Art. 18

Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.

I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

La relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;
4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;
6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.

Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

Capo IV

Norme transitorie

Art. 19

Aree soggette a variazione di destinazione d'uso secondo la strumentazione urbanistica in itinere

In attesa che l'Ente provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando

quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo

Capo V

Vigilanza e sanzioni

Art. 20

Vigilanza e controlli

La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal personale del Servizio competente del Comune di Massa Lubrense nei termini e nei modi previsti dalla Legge n.447 del 26/10/95. Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite. Resta fermo quanto disposto dall'art.9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 21

Sanzioni amministrative

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

1. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art.2 comma 1 lettere e) e f) della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 fissati dal DPCM del 14 novembre 1997, e pertanto violi l'art.5 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 5.160,00;

2. chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva delle relazioni di impatto acustico di cui agli art.7, 8, 9 e 10 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 5.160,00;
3. fatto salvo quanto previsto dall'art.650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 10.320,00;
4. chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 ad euro 10.320,00;
5. chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali o assimilabili di cui all'art.12 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 ad euro 1.548,00;
6. chiunque violi le prescrizioni relative alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui all'art.13 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 ad euro 1.548,00;
7. chiunque violi le prescrizioni relative per l'impiego di attrezzature rumorose di carattere temporaneo di cui all'art.14 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 ad euro 1.548,00;
8. chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di cui all'art.15 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 5.160,00;
9. chiunque violi le prescrizioni relative alla raccolta di rifiuti solidi urbani

di cui all'art.16 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 516,00 ad euro 5.160,00;

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.

il tecnico incaricato
dott. p.i.Savarese Carmine

i collaboratori
dott.ing.d'Esposito Nunzia

i collaboratori
dott.arch. Esposito Roberto Massimiliano

p.i. Savarese Antonio

--
-
-

APPENDICE

Riferimento normativo principale

- Legge 447/1995;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica

Tabelle Allegate al DPCM del 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE-Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D

VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

il tecnico incaricato
dott. p.i.Savarese Carmine

i collaboratori
dott.ing.d'Esposito Nunzia

i collaboratori
dott.arch. Esposito Roberto Massimiliano

p.i. Savarese Antonio